



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
CAMPANIA
Sede di Napoli**

**D.P. n. 9/2020/Sede
Prot. n. 565/S.G. del 9.03.2020**

IL PRESIDENTE

VISTI l'art. 31, l. 27 aprile 1982, n. 186, e l'art. 15 della delibera assunta in data 18 gennaio 2013 dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;

VISTO il d.l. 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";

VISTO il d.l. 8.03.2020 n.11, recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

VISTI i DPCM 1 marzo 2020, in GURI n. 51 dell'1.03.2020 e 8 marzo 2020 in GURI n. 59 dell'8.03.2020, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTE le indicazioni ed i suggerimenti manifestati dal Presidente e dal Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, oggetto di pubblicazione sul sito pubblico della Giustizia Amministrativa;

VISTI i propri Decreti nn. 4 e 6 dei giorni 24.02. e 2.03.2020 recanti prime misure precauzionali nello svolgimento dell'attività processuale presso questo Tribunale;

VISTA la Direttiva n. 1/2020 del 25.02.2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, avente ad oggetto prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da coronavirus nelle pubbliche amministrazioni ubicate al di fuori delle aree c.d. "zone rosse".

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 107/2020 del 27.02.2020 del Sindaco della Città di Napoli;

VISTA l'Ordinanza n. 8 dell'8.03.2020 del Presidente della Regione Campania;

VISTO l'art. 4 delle Norme di attuazione al codice del processo amministrativo;

RITENUTO di dovere adottare alcune prime misure attuative dell'art. 3 del d.l. n. 11/2020, nonché ulteriori misure cautelative in ordine al funzionamento dell'Ufficio;

FATTI SALVI gli ulteriori provvedimenti per la successiva ripresa dell'attività giurisdizionale ed ogni ulteriore valutazione della situazione sanitaria in relazione alla sua evoluzione;

DECRETA

Art.1

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.l. 8.03.2020 n.11 le "udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020".

Conseguentemente, nel detto periodo presso la Sede di Napoli del T.A.R. della Campania non si terrà alcuna adunanza (udienza e camera di consiglio) per la trattazione di giudizi cautelari, di altri riti camerali, di udienza pubblica di merito e di udienza pubblica straordinaria per la riduzione dell'arretrato.

I Signori Magistrati e Tirocinanti sono quindi esentati dalla presenza in sede per i giorni delle rispettive adunanze.

I giudizi iscritti nei ruoli delle udienze pubbliche e in quelli camerali, per riti diversi dal cautelare, sono rinviati d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020, che sarà comunicata a cura della Segreteria nel rispetto degli ordinari termini processuali.

I procedimenti cautelari iscritti a ruolo nelle camere di consiglio che non si svolgeranno saranno rifissati alla prima camera di consiglio utile successivamente alla data del 22 marzo 2020, salva l'esigenza di eventuale scaglionamento per sovraccarico dei ruoli da valutarsi da parte dei singoli Presidenti delle Sezioni interne.

Per i giudizi promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, su richiesta anche di una sola delle parti, sarà adottato decreto monocratico presidenziale, di cui all'articolo 56 c.p.a. e la relativa trattazione collegiale sarà fissata alla prima camera di consiglio immediatamente successiva al 22 marzo 2020.

A tal fine, per i procedimenti cautelari già iscritti nei ruoli delle camere di consiglio oggetto del rinvio, le parti potranno far pervenire, mediante deposito telematico PAT, apposita istanza entro le ore 12.00 del giorno previsto per la celebrazione della relativa camera di consiglio.

Decorso tale termine, sia per i giudizi già iscritti a ruolo cautelare che per tutti gli altri non iscritti a ruolo cautelare, la domanda di adozione del decreto ex art. 56 c.p.a. dovrà essere, a salvaguardia del principio del contraddittorio, notificata alle altre parti.

ART. 2

A far data dal giorno 10 marzo 2020 e sino a nuova disposizione, l'Ufficio ricezione atti e copie, al piano terra, osserverà l'orario dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dei giorni dal lunedì al venerdì; nella giornata di sabato tutti gli Uffici del Tribunale saranno chiusi e il compimento degli atti

urgenti, limitatamente alle attività relative all'art. 56 c.p.a., sarà garantita attraverso lo "smart working da remoto".

L'Ufficio relazioni con il pubblico – URP continuerà a garantire il servizio tramite posta elettronica certificata, email dell'Ufficio e telefono, ma senza accesso diretto del pubblico.

L'accesso agli uffici delle Segreterie giurisdizionali di Sezione e della Segreteria Generale avverrà, per i soli affari urgenti, previo contatto telefonico con l'Ufficio di competenza; è quindi interdetto il libero accesso ai piani superiori della Sede.

E' altresì sospesa l'attività dell'Ufficio del processo e ogni attività culturale e convegnistica eventualmente programmata.

All'interno degli Uffici del Tribunale, Tutti dovranno osservare le cautele di cui all'Allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020 in GURI n. 59 dell'8.03.2020.

Art. 3

I Signori Avvocati sono invitati a veicolare istanze e richieste varie mediante deposito in Segreteria secondo la disciplina PAT ed a servirsi dell'ausilio dell'Ufficio relazioni con il pubblico e delle modalità di contatto telefonico con le Segreterie limitatamente agli affari urgenti così limitando, per quanto possibile, gli accessi personali all'Ufficio solo a quelli strettamente necessari e indispensabili.

Ai sensi del co. 10 dell'art. 3 del d.l. n. 11/2020, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 maggio 2020 è sospeso l'obbligo del deposito delle copie cartacee degli atti processuali depositati in modalità telematica PAT; parimenti ne è consentito il deposito anche a mezzo posta.

Art. 4

Il Signor Segretario Generale del T.A.R. è incaricato dell'adozione delle misure e precauzioni previste dalle Ordinanze citate in premessa e delle misure e istruzioni operative conseguenti al presente decreto.

La Segreteria Affari Generali e del personale è incaricata di comunicare il presente decreto ai Presidenti delle Sezioni interne, a tutti gli altri Magistrati ed ai Direttori di Segreteria delle stesse Sezioni, ai Tirocinanti nonché ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati della circoscrizione e alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti ed al Presidente della Sezione staccata di Salerno.

Il predetto Ufficio è altresì incaricato di rendere noto il presente decreto mediante affissione immediata all'albo del T.A.R. Campania ed in quello delle Segreterie delle Sezioni interne e nei locali d'ufficio, nonché mediante pubblicazione sul sito internet della giustizia amministrativa.

Napoli, 9 marzo 2020

IL PRESIDENTE
Salvatore VENEZIANO